

20 DICEMBRE 2024

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO INCARICO TECNICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'AUTORIMESSA DEL "CONDOMINIO BORINO": AFFIDAMENTO DIRETTO A ING. ALBERTO CHEMELLI DELLO STUDIO ASSOCIATO A.I.C.A.

CIG: B4EB89731E

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo;

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali il condominio, di proprietà dell'Ente, sito in fraz. Borino di Povo, in Via Borino n. 61 e 63 (p. ed. 1212 C.C. POVO), costituito da n. 32 appartamenti;

tale immobile, soggetto alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, necessita del "*rinnovo periodico di conformità antincendio*" ogni cinque anni, al fine di attestare che le attività 74.1.a (impianti per produzione di calore) e 75.1.a (autorimesse) risultano ancora sicure dal punto di vista antincendio rispetto allo stato iniziale di progetto;

verificato che all'interno dell'Ente non vi è personale disponibile in possesso di requisiti di adeguata professionalità, competenza ed esperienza specifica in quanto il professionista in grado di procedere al procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, deve essere un tecnico abilitato secondo la Legge n. 818/1984, si rende indispensabile affidare l'incarico in questione a un professionista esterno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023;

a tale scopo sono state elaborate clausole contrattuali che specificano le caratteristiche dell'incarico richiesto, le modalità e i tempi di espletamento e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal professionista incaricato (all.1);

per quanto riguarda i requisiti che il Professionista deve avere, si ritiene necessario, oltre all'assenza dei motivi di esclusione, il possesso di formazione ed esperienza professionale in pratiche antincendio la quale, nel caso specifico, si evince dall'iscrizione all'albo professionale e dall'iscrizione all'elenco DM 5 agosto 2011;

dato atto che il compenso posto a base di gara per il suddetto professionista, desunto sulla base di un calcolo effettuato secondo DM 17 giugno 2016, con ausilio delle linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio, costitutivo del limite massimo che l'amministrazione intende erogare per il suddetto servizio, è pari a € 800,00= IVA esclusa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il servizio di redazione del rinnovo periodico di conformità incendio, conseguentemente all'importo non rilevante è già omogeneo e accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese, per cui in coerenza con il principio del risultato non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

visto l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 secondo cui l'affidamento di un contratto avente *“un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie”* proprie del sopra soglia l'Ente accerta che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico esiguo e alla tipologia di prestazione da eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

dato atto che l'Ente deve individuare, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e della circolare PAT, prot. Opera 3883 di data 08/06/2021, il Professionista avvalendosi dell'elenco degli operatori economici *“incarichi tecnici”* della PAT, è stato identificato sulla base dell'idoneità professionale, dell'esperienza, delle capacità tecniche l'Ing. Alberto Chemelli, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 2818 ed all'elenco operatori economici antincendio DM 5 agosto 2011, che ha già eseguito la precedente prestazione relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi sullo stesso immobile nell'anno 2021, in modo efficiente rispettando i tempi e le condizioni previste nel disciplinare;

considerato quindi l'ottimo livello del servizio precedentemente svolto dal suddetto operatore economico e visto il co. 6 dell'art. 49 secondo cui *“è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

dato atto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 21 del d.lgs. 36/2023, le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere gestite *“attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili”* in data 04/12/2024 attraverso la piattaforma Contracta (Richiesta di Offerta n. PI323014-24), l'Amministrazione ha richiesto al suddetto Professionista di presentare il preventivo, indicando il ribasso per l'incarico di Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'immobile sito in via Borino 61 e 63 rispetto all'importo posto a base di gara di € 800,00 iva e contributi previdenziali esclusi, da presentare unitamente al DGUE da cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

in data 09/12/2024 registro di sistema offerta n. PI323014-24 l'Ente ha provveduto a visionare la documentazione inviata dall'Ing. Alberto Chemelli necessaria all'affidamento unitamente al proprio preventivo con un ribasso pari al 25% per un ammontare netto di € 600,00 a cui vanno aggiunti € 24,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 137,28 per oneri fiscali al 22% per un totale complessivo di € 761,28;

si specifica che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono stati previsti oneri specifici della sicurezza né costi della manodopera, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023;

considerata la quantificazione del compenso e il ribasso si ritiene congruo il preventivo offerto;

dato atto che trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e, in caso di esito negativo delle stesse, provvederà ad applicare le conseguenze ivi previste;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede né garanzia provvisoria né quella definitiva conseguentemente all'affidabilità dell'offerente, che ha dimostrato la propria professionalità anche nell'affidamento svolto in passato per l'Ente, per cui si ritiene che vi sia un basso rischio di inadempimento o di difetti nell'esecuzione del contratto;

visti i principi del risultato e della fiducia a cui l'Amministrazione è tenuta, ai sensi degli art. 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, e considerato che la somma di tutti gli incarichi affidati al Professionista rimane sotto la soglia dell'affidamento diretto, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia del D.lgs 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (..) anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

con il presente provvedimento si propone pertanto di affidare all'Ing. Alberto Chemelli l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, verso un compenso complessivo di € 761,28 IVA compresa, di cui € 600,00 per il compenso professionista IVA esclusa, € 24,00 per contributi previdenziali 4 % ed € 137,28 per IVA 22%, tramite la piattaforma Contracta, alla stregua dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 co. 3 della L.P. 23/1990;

si specifica che il servizio di redazione della pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio, il cui avvio è previsto per il 23 dicembre 2024, dovrà essere ultimato entro il 13 gennaio 2025, onde evitare l'applicazione delle penali previste nel capitolato;

la stazione appaltante si riserva inoltre di autorizzare con successivo provvedimento eventuali variazioni nell'esecuzione delle prestazioni nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario, ai sensi del co. 9 dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023;

per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. *“Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”* in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le *“Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti”* sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi *“disposti sul mercato elettronico (..) che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO”*;

trattandosi di affidamento diretto i rapporti tra le parti sono regolati oltre che dal capitolato speciale anche dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle

altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana;

viene inoltre dato atto che l'incarico in oggetto permette di rispettare il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", e per tale ragione si ritiene che l'affidamento non rientri nel campo di applicazione dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: le spese in questione rientrano infatti nell'area della gestione così come previsto dalle "Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 in quanto "*occorrenti a consentire il funzionamento ordinario dell'Ente e che non rientrano in progetti di investimento pubblico*";

si dà atto che ai sensi dell'art 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il Responsabile Unico del Progetto, assistito da Manuel Maistrelli per l'affidamento del servizio in parola;

si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore";
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la I^ Variazione al Budget corrente 2024-2026 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, di data 16 settembre 2024 e con delibera della Giunta Provinciale n. 1649 del 18 ottobre 2024;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- visto il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

- vista la Legge 7 dicembre 1984, n. 818 “Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’affidamento diretto dell’incarico di redazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi ad un professionista esterno, come da Capitolato speciale allegato al presente provvedimento (all. 1);
2. di affidare l’incarico di cui al punto 1) all’ing. Alberto Chemelli dello Studio associato A.I.C.A. – C.F./P.IVA: 02132620226 – con sede in 38057 Pergine Valsugana – Loc. Fratte 24;
3. di quantificare in € 761,28.= complessivi, l’importo dell’incarico di cui al punto 1);
4. di imputare l’importo di cui al punto 3) pari ad € 761,28 alla macrovoce 041011 “Servizi ausiliari”, centro di costo 11 “Servizio abitativo” del budget 2024;
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 1

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2024
Macrovoce 041011
Centro di costo 11 per + €761,28.= PRG 316

LA RAGIONERIA

(CL/mm)